



Dr. Massimo Pagano
Notaio

Repertorio n. 23.031

Raccolta n. 11.015

DEPOSITO INTEGRAZIONE STATUTO FONDAZIONE LINALDO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue febbraio.

In Siena, La Lizza n. 10, nel mio studio.

Davanti a me Massimo Pagano notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile di Siena e Montepulciano, è presente il signor:

Lo Monaco Biagio, nato a Comiso il 15 gennaio 1953, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Linaldo", con sede in Siena, via Roma n. 71, codice fiscale 92008660521 iscritta al Registro delle Perone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Siena con il n. 42, ai sensi del D.P.R. 361/2000, al presente atto autorizzato dal vigente Statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale a mio rogito in data 21 dicembre 2022 repertorio 22916/10948, registrato a Siena in data 22 dicembre 2022 al n. 7449 serie 1T.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTE

- che la Fondazione Lindaldo, con verbale a mio rogito in data 21 dicembre 2022 repertorio 22916/10948, registrato a Siena in data 22 dicembre 2022 al n. 7449 serie 1T, ha deliberato l'approvazione di un nuovo Statuto, comprensivo delle modifiche necessarie ai fini dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;

- che con la suddetta delibera il comparente è stato autorizzato a procedere all'iscrizione della fondazione al RUNTS con autorizzazione a porre in essere ogni attività necessaria ai fini dell'esecuzione di quanto deliberato, ivi compresa ogni attività che fosse eventualmente necessaria ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al suddetto Registro;

- che con comunicazione in data 14 febbraio 2023 il Comune di Siena, tramite il RUNTS, ai fini della suddetta iscrizione, ha richiesto l'integrazione della documentazione ed adeguamento dello statuto con inserimento all'interno dello statuto medesimo dei *"principi ai quali gli enti filantropici devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi anche di investimento"*;

- che l'integrazione richiesta rientra nell'incarico fornito al Presidente di porre in essere ogni attività necessaria ai fini dell'iscrizione al RUNTS, non sostanzandosi, fra l'altro, nella manifestazione di una volontà dell'ente, ma solamente di una precisazione di principi già presenti all'interno dello statuto approvato.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del

Registrato a Siena
il 23 febbraio 2023
n. 961
Serie 1T

presente atto, il comparente, agendo nella predetta qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Linaldo, mi consegna lo statuto aggiornato della Fondazione che si allega a questo atto sotto la lettera **A** e dichiara che ivi sono state inserite le precisazioni richieste dal Comune di Siena ai sensi dell'articolo 38 del Codice degli Enti del Terzo Settore; in particolare è stato aggiunto:

- dopo il terzo comma il seguente: *"La Fondazione ai sensi dell'art. 38 comma 1 CDS trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente dal fondo di gestione come detto rappresentato dalle donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi pubblici e privati ed attività di raccolta fondi."*

- alla fine dell'articolo 4, il seguente comma: *"In particolare, agli effetti di quanto stabilito dall'art. 38, comma 2 CDS, la fondazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta dei fondi e delle risorse in genere, nonché nella erogazione di denaro, di eventuali beni e servizi, anche di investimento, per le proprie funzioni ed attività filantropiche, si atterrà a principi dettati dalla volontà del testatore ed ispirati a contribuire al bene comune mediante il sostegno finanziario ed anche di investimento atto a soddisfare le esigenze di carattere istituzionale e a destinare il proprio sostegno alle attività d'interesse generale indicate dallo statuto ed ai soggetti svantaggiati che da tali attività possono trarre giovamento. I suddetti principi e modalità di funzionamento potranno trovare più dettagliata disciplina in eventuale apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione."*

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali e di quelli della fondazione come sopra rappresentata e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su tre pagine fin qui di un foglio, è stato da me letto, in presenza dell'assemblea, al comparente, il quale lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciotto.

Firmato: Biagio Lo Monaco - Massimo Pagano notaio (l.s.).



Dr. Massimo Pagano
Notaio

STATUTO FONDAZIONE LINALDO

CAPITOLO I

Articolo 1 - Genesi, denominazione e sede

La Fondazione Linaldo (nel seguito anche denominata per brevità "Fondazione") è una fondazione ed ente filantropico del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito anche per brevità CTS), in quanto riconosciuta di natura giuridica privata, costituita per volontà del Rag. Aldo Maria Gentili per onorare anche la memoria della defunta consorte Clorinda Giannetti in Gentili.

La fondazione ha sede legale e amministrativa in Siena.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera indica l'indirizzo della sede nel territorio del Comune di Siena. Eventuali cambi di sede all'interno del territorio del Comune di Siena non comportano modifiche statutarie e possono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore la fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Linaldo - Ente Filantropico ETS".

La denominazione della fondazione deve essere sempre seguita dall'acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Scopi e attività

La fondazione, nel perseguimento dei propri scopi di utilità e solidarietà sociale, svolge, senza fini di lucro, attività di erogazione di denaro beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate, in via assolutamente prevalente nell'ambito del settore e attività d'interesse generale indicate dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente attività di beneficenza di cui alla lettera u) e attività filantropica di cui all'articolo 37.

In particolare gli scopi perseguiti e le attività svolte nell'ambito del settore di cui sopra sono sinteticamente le seguenti:

- a) interventi assistenziali a favore dei non vedenti, integrativi rispetto a quelli previsti dalle norme di legge, che potranno sostanzarsi in contributi per favorire il reinserimento sociale e per alleviare situazioni di disagio economico nella fornitura diretta di apparecchiature di avanzata tecnologia o appositamente adattate per uso facilitato.
- b) promuovere ed incentivare studi al fine di neutralizzare le carenze fisiche dei non vedenti, fino a dare loro la libertà e sicurezza di movimenti e fino alla lettura di carta stampata e suo ascolto.
- c) favorire l'organizzazione del volontariato a favore dei non vedenti.
- d) contribuire all'organizzazione di convegni di studi oculistici.

Le suddette attività potranno essere svolte unitamente a

Allegato "A"
Repertorio n. 23.031
Raccolta n. 11.015

quelle diverse, secondarie e strumentali.

Articolo 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

Possono essere svolte altre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale indicate in precedenza in relazione alle delibere dell'organo amministrativo dell'ente, secondo quanto stabilito all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le modalità e nei limiti fissati dalle relative norme di attuazione.

Per il raggiungimento dei propri fini e a sostegno e finanziamento delle attività d'interesse generale, indicate nell'art. 2, l'ente pone in essere attività di gestione e mere godimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché delle attività e aziende agricole e pone in essere attività di raccolta fondi in relazione a modalità e fattispecie previste dall'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse della gestione

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione costituito dai beni e valori devoluti per testamento dal fondatore, è composto:

- a) dal fondo di dotazione, di valore pari ad euro 50.000,00 in denaro e comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del CTS, incrementabile successivamente mediante da donazioni e lasciti, conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con l'eventuale ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

L'attività della fondazione verrà svolta e sarà finanziata per le relative iniziative filantropiche dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secon-

darie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla fondazione medesima.

La Fondazione potrà altresì esercitare le attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del CTS.

Le riserve e i fondi costituiti in bilancio, compresi quelli derivanti da avanzi di gestioni economiche, devono essere impiegati esclusivamente per gli scopi istituzionali.

La Fondazione ai sensi dell'art. 38 comma 1 CDS trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente dal fondo di gestione come detto rappresentato dalle donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi pubblici e privati ed attività di raccolta fondi.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare il proprio fondo di gestione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, agli effetti di quanto stabilito dall'art. 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la fondazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta dei fondi e delle risorse in genere, nonché nella erogazione di denaro, di eventuali beni e servizi, anche di investimento, per le proprie funzioni ed attività filantropiche, si atterrà a principi dettati dalla volontà del testatore ed ispirati a contribuire al bene comune mediante il sostegno finanziario ed anche di investimento atto a soddisfare le esigenze di carattere istituzionale e a destinare il proprio sostegno alle attività d'interesse generale indicate dallo statuto ed ai soggetti svantaggiati che da tali attività possono trarre giovamento. I suddetti principi e modalità di funzionamento potranno trovare più dettagliata disciplina in eventuale apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO II

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Scientifico, con funzioni consultive, in caso di necessità.

Tutti i componenti gli organi statutari, ad eccezione dell'Organo di controllo, agiscono a titolo gratuito.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese ragionevoli e adeguate sostenute in ragione della stessa carica e debitamente documentate in modo analitico.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) dal Presidente e dal Rettore pro-tempore dell'Ente società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena;
- b) da due membri designati dal Consiglio Generale della società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena;
- c) da un membro designato dall'Unione Italiana Ciechi, sezione di Siena o quella che nel tempo risulterà territorialmente competente;
- d) da un membro appartenente alla famiglia Gentili, fino all'ottavo grado di parentela con il Fondatore testatore, e precisamente dal parente più prossimo e, a parità, dal più anziano di età;
- e) da un membro designato dalla Curia Arcivescovile di Siena.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Scaduto il termine del mandato triennale, finché non si è provveduto alle operazioni di rinnovo, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri determinando, ove necessario, i poteri, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché gli eventuali limiti di spesa.

I consiglieri delegati hanno la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, nonché tutti i poteri di firma sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento esercitare il controllo sull'operato dei consiglieri delegati, impartire direttive e avocare a sé le operazioni e/o i poteri rientranti nella delega.

Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti con quelle mansioni, limiti, retribuzioni che riterrà più opportuni. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente, venissero meno, gli stessi sono sostituiti dal soggetto che li ha designati o dai soggetti che hanno i prescritti requisiti per la carica. In ogni caso i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza dell'originario mandato del componente sostituito se la nomina deriva da una designazione.

Articolo 7 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità alla

legge ed allo Statuto.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice - Presidente tra i suoi membri;
- b) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, a condizione che tali modifiche non riguardino le finalità della Fondazione;
- c) approvare il Regolamento della Fondazione e procedere alle eventuali variazioni;
- d) nominare il Comitato Scientifico;
- e) approvare il bilancio preventivo e quello di esercizio;
- f) adottare i provvedimenti per garantire il funzionamento amministrativo della Fondazione;
- g) adottare gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) autorizzare la Costituzione in giudizio della Fondazione, in qualità di attrice o di convenuta;
- i) approvare il programma annuale della erogazione delle rendite per interventi a favore dei non vedenti;
- l) ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 9, lettera c);
- m) esaminare e approvare le relazioni annuali e i bilanci;
- n) deliberare, con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione sui seguenti argomenti:
 - scioglimento della Fondazione, nomina e revoca dei liquidatori e individuazione dell'ente a favore del quale effettuare la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - fusione con un'altra fondazione o altra organizzazione;
 - acquisto o vendita di beni immobili o impiego dei frutti che derivano alla fondazione da queste operazioni;
- o) deliberare su ogni altra questione sottoposta al Consiglio di Amministrazione e/o ritenuta importante per l'attività della Fondazione.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- su iniziativa del Presidente almeno una volta l'anno;
- su richiesta motivata, al Presidente, di almeno due membri, in qualsiasi momento;
- in ogni altro caso in cui vi sia oggettivo pericolo di integrazione dei presupposti di estinzione della Fondazione,

su richiesta anche di un singolo membro del Consiglio.

La convocazione è fatta dal Presidente, almeno sette giorni prima della data prevista per la seduta, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia.

In caso di urgenza la convocazione può essere disposta mediante avviso inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora tutti i suoi componenti, nonché l'Organo di Controllo, siano presenti e nessuno di loro si opponga a tenere la riunione o alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed è in ogni caso escluso il voto per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle indicate alla precedente lettera n) dell'articolo 7, per le quali occorre il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la nomina di persone, o per le quali sia richiesta votazione segreta da un terzo dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia preliminarmente nominato il segretario della seduta che deve trovarsi in Italia il quale provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trova il segretario;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario della seduta di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Il Presidente e vice presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del

Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dal consiglio di Amministrazione e dispone gli interventi programmati ai sensi dell'art. 7 lettera i);
- c) adotta provvedimenti urgenti allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salvo ratifica del Consiglio.

Competono al Presidente tutti gli atti non riservati espressamente al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Presidente spettano al Vice-Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Articolo 10 - L'Organo di controllo

L'organo di controllo è costituito, ad insindacabile scelta del Consiglio di Amministrazione, da un Collegio dei Sindaci o da un Revisore unico.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali, nominati:

- dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma un membro effettivo e uno supplente;
- dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena un membro effettivo e uno supplente;
- dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura Artigianato competente per il territorio di Siena un membro effettivo e uno supplente.

Il Collegio nomina, nel suo seno, tra i componenti effettivi, il Presidente.

Nel caso di Revisore unico questo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra persone di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio dei Sindaci o il Revisore unico rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sulla corretta amministrazione della fondazione, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e salve le competenze dell'eventuale specifico Organismo di Vigilanza istituito, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo provvede alla revisione dei conti e della cassa, nonché del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio per i quali predispone apposita relazione di accompagnamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta, nel caso sia redatto il bilancio sociale, che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Esso, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, opererà la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha facoltà di assistere, senza diritto di voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui deve essere invitato, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il compenso e i rimborsi a favore dell'organo di controllo vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, in funzione delle diverse attività richieste allo stesso in base alle previsioni statutarie.

Articolo 11 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove ne risulti necessaria l'istituzione, è composto da tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra personalità con specifica competenza in oculista od elettronica.

Il Comitato nomina nel suo seno il Presidente.

Tale Organo ha funzione consultiva, in relazione agli scopi statutari, per la definizione del programma annuale di attività di cui all'art. 7), lettera i) e su tutti i problemi sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato dura in carica tre anni.

I suoi membri possono essere riconfermati.

CAPITOLO III

Articolo 12 - Esercizio e bilancio

L'esercizio economico e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, salvo che particolari esigenze richiedano l'approvazione nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio e, nel caso previsto dall'articolo 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio sociale relativi all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali utili e/o avanzi di gestione alle attività di interesse generale.

Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il bilancio d'esercizio deve essere assoggettato a revisione da parte dell'organo di controllo di cui al precedente art. 10.

Il bilancio di previsione viene approvato, ai sensi dell'art. 7 lettera e), prima dell'inizio dell'esercizio.

Al bilancio di previsione e bilancio d'esercizio, con la relativa documentazione a corredo, verrà data la pubblicità richiesta dalle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore.

Articolo 13 - Divieto distribuzione utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

CAPITOLO IV

Articolo 14 - Norme finali

Se la società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, per qualsiasi motivazione perdesse la sua autonomia statutaria ed un nuovo ente venisse costituito dai Soci della Istituzione per assicurare la continuità della sua tradizione, devono intendersi automaticamente trasferiti al nuovo ente i poteri e prerogative di nomina di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del presente Statuto.

Se l'ipotesi di cui al comma precedente si determinasse senza che un nuovo ente fosse costituito dai soci della società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sarà così composto:

- da due membri designati dall'Unione Italiana Ciechi;
 - da un membro appartenente alla famiglia Gentili, fino all'ottavo grado di parentela con il fondatore, e precisamente dal parente più prossimo e, a parità, dal più anziano di età;
 - da due membri designati dalla curia arcivescovile di Siena.
- Lo stesso Consiglio di Amministrazione derivante dalle nuove nomine, stabilirà la nuova sede della Fondazione.

Articolo 15 - Estinzione parentela fondatore

Al momento dell'estinzione della parentela del fondatore, la competenza, per la designazione di un componente il Consiglio di Amministrazione, loro spettante in base all'art. 6, lettera d) e 14 dello statuto, sarà trasferita all'Unione Italiana Ciechi.

Articolo 16 - Estinzione o scioglimento

La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 27 c.c.

L'estinzione della Fondazione, la messa in liquidazione e la relativa nomina dei liquidatori sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, lettera n), e sottoposte, secondo legge, alle competenti autorità governative.

Articolo 17 - Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto, secondo le indicazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con le maggioranze di cui all'art. 7, lettera n), pre-

vio parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale, istituita dalla legge 106 del 6 giugno 2016.

Articolo 18 - Norma di Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato: Biagio Lo Monaco - Massimo Pagano notaio (l.s.).

[illegible]